



n. 780/2024 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 780 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, trattenuta in decisione il 26.02.2026 previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., vertente tra

Parte_1 corrente in Casale Monferrato (AL) Strada Valenza n. 4/H, C.F. e P. IVA *P.IVA_1* in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante sig. *CP_1* [...] rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, in forza di procura in atti, dall'avv. Andrea Brignoglio (C.F. *C.F._1* – PEC *Email_1* - fax 0142/424423) e dall'avv. Gianni Conti (C.F. *C.F._2* - PEC *Email_2* – fax 0142/452337), entrambi del Foro di Vercelli, nonché dall'avv. Elena Otero Antuña (C.F. *C.F._3* – PEC *Email_3* - fax 050/41004) del Foro di Pisa, presso il cui studio sito in Pisa via S. Maria n. 9 è elettivamente domiciliata

- attrice

e

CP_2 (C.F. *C.F._4*), nato a Pontedera il 05.01.1982 e residente in 56032 Buti (PI) via Sarzanese Valdera n. 23, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Montana (C.F. *C.F._5*) con domicilio digitale eletto al seguente indirizzo di PEC *Email_4* e domicilio fisico presso il suo studio in Pisa via Volturmo 47 (per le comunicazioni: fax 050-2201153; pec: *Email_4*

- convenuto

ROMOLI avv. Fabrizia, nata a Pisa il 17 febbraio 1974, c.f. *C.F._6* , con studio in Pisa via del Chiassatello, 4 - comunicazioni autorizzate via telefax al numero 050

24604 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica *Email_5* pec:
Email_6 **in qualità di curatore dell'eredità giacente di**
Persona_1 (c.f. *P.IVA_2* nato a VICOPISANO l'1/08/1954 e deceduto in BUTI
il 12/02/2023, come da decreto di nomina del 21.06.2023, n. 1452/2023 R.G.V.G. Tribunale
di Pisa

-convenuta

Controparte_3 con sede in *CP_3* piazza Salimbeni n. 3,
iscritta nel Registro delle Imprese di *CP_3* al n. *P.IVA_3* stesso numero di codice fiscale,
codice banca 1030.6, codice Gruppo 1030.6, in persona della dott.ssa *Parte_2* in
qualità di Deliberante con funzione "Credito Problematico" (Livello di procura E5) e come
tale rappresentante di *Controparte_3* giusta procura speciale in data
17 aprile 2023 ai rog. Dott. *Persona_2* in *CP_3* (Rep. 42423, Racc. 21712), registrata in
CP_3 il 18 aprile 2023 al numero 2021 serie 1T, rappresentata, difesa e domiciliata come da
procura unita a busta telematica allegata all'atto di intervento, da e presso l'avvocato Raffaele
Santerini, nato a Pisa il 02 gennaio 1969, - C.F. *CodiceFiscale_7* -, il quale ai fini
della presente procedura elegge domicilio digitale ai sensi del combinato disposto di cui
all'art. 170 c.p.c. e art. 16 sexies DL 179/2012, convertito con L. di conversione n. 134/2012,
nonché art. 52 primo comma lett. b) D.L. 902014 e ss, presso il seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: *Email_7* ove dichiara di voler ricevere tutte le
comunicazioni e notifiche

- terza intervenuta

Controparte_4 (C.F., P. IVA, n. iscrizione al registro delle imprese di
Milano *P.IVA_4* P. IVA di gruppo *P.IVA_5* , con capitale sociale interamente
versato di euro 10.000,00, Società a responsabilità limitata a socio unico, con sede legale in
Milano (MI), Viale Sarca n. 235, 20126 e, per essa, la mandataria *Controparte_5* (C.F.
P. IVA n. iscrizione al registro delle imprese di Milano *P.IVA_6* P. IVA di gruppo
P.IVA_5 , con capitale sociale interamente versato pari ad euro 50.000,00, in virtù di
procura generale del 25.05.2021 a rogito del Notaio Dr. *Persona_3* in Milano, rep. n.
3633 e racc. n. 1224, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano – DP I al n. 44213 Serie
1T, in persona della Dott.ssa *Controparte_6* (C.F. *C.F._8*), munita dei
necessari poteri in forza della procura per Notaio Dr. *Persona_4* in Bergamo del
10.10.2023, rep. 16.593 e racc. n. 12.773, registrato all'Agenzia delle Entrate di Bergamo al
n. 43432 Serie 1T (doc. 1, doc. 2, doc. 3), rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
dall'avv. Marco Ferraro (C.F. *C.F._9*) (PEC
Email_8 ; fax 0644249309) del Foro di Roma - ed
elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma giusta procura allegata
all'atto di intervento

- terza intervenuta

Controparte_7 sentenza n. 98/2024 – Tribunale di Prato) con sede legale in Calenzano (FI) via della Chiesa, 32, Cod. fiscale P.IVA_7 in persona della Curatrice, dott.ssa CP_8 (C.F. C.F._10), con studio sito in Prato (PO) viale della Repubblica, n. 237, cap. 59100, rappresentata, difesa ed assistita, giusta procura in atti, dall'avv. Cinzia Castelli (C.F.: C.F._11), con studio in Firenze via A. Scialoia, 1/7, presso cui ha eletto domicilio digitale all'indirizzo: Email_9. Dichiaro di ricevere le notificazioni e le comunicazioni presso il seguente indirizzo PEC: Email_10 oppure presso il seguente numero di Fax: 055578266

- terza intervenuta

Oggetto: Simulazione assoluta e, in subordine, revoca di atto di costituzione di ipoteca volontaria.

Conclusioni delle parti: come da rispettive note di precisazione delle conclusioni del 17.12.2025 (quanto alla convenuta avv. Romoli Fabrizia quale curatore dell'eredità giacente di Persona_1 e alla terza intervenuta Controparte_3, 11.02.2026 (quanto al convenuto CP_2), 12.02.2026 (quanto all'attrice Parte_1 e 13.02.2026 (quanto alla terza intervenuta Controparte_4 e alla terza intervenuta Controparte_7 Controparte_7).

Breve excursus processuale

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 04.03.2024 nei confronti dell'avv. Romoli Fabrizia quale curatore dell'eredità giacente di Persona_1 e in data 06.03.2024 nei confronti di CP_2 l'attrice conveniva in giudizio questi ultimi dinanzi a questo Tribunale onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: *“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione; a) in via principale: dichiararsi simulato ex art. 1414 C.C. e, come tale, privo di effetti giuridici, l'atto di costituzione di ipoteca volontaria a rogito Notaio Persona_5 di Fucecchio, repertorio n. 145.308 e raccolta n. 42.600, registrato a Firenze il 04/11/2021, iscritto alla Conservatoria di Pisa il 05/11/2021 al R.G. n. 23051 e R.P. 3719 nonché alla Conservatoria di Livorno il 05/11/2021 al R.G. 19852 e R.P. n. 3606, atto con il quale il sig. Persona_1 ha costituito ipoteca volontaria a favore di CP_2 per la somma di € 180.000,00 sui seguenti beni immobili: - Catasto Fabbricati del Comune di Buti per la piena proprietà F 19, particella 663, sub 3, cat. A/2 e F 19, particella 663, sub 4, cat. C/6; - Catasto Fabbricati del Comune di Terricciola per la quota di ½ di proprietà F 19, particella 162, sub 31 graffato al sub 35, cat. A/2 e F19, particella 162, sub 32 graffato al sub 33 e al sub 34, cat. C/6; - Catasto Fabbricati del Comune di Terricciola per la piena proprietà F 19, particella 393, sub 28, cat. C/1; b) in via subordinata: revocarsi e conseguentemente dichiararsi inefficace nei confronti di Parte_1 corrente in Casale Monferrato (AL), C.F. e P. IVA P.IVA_1, l'atto di costituzione di ipoteca volontaria a rogito Notaio Persona_5 di Fucecchio, repertorio n. 145.308 e raccolta n. 42.600,*

registrato a Firenze il 04/11/2011, iscritto alla Conservatoria di Pisa il 05/11/2011 al R.G. n. 23051 e R.P. 3719 nonché alla Conservatoria di Livorno il 05/11/2011 al R.G. 19852 e R.P. n. 3606, stante la conoscenza da parte del sig. **Persona_1** del pregiudizio che veniva arrecato alle ragioni dei creditori e stante l'evidente dolo con cui è stato preordinato l'atto per pregiudicare i diritti di credito dei terzi, atto con il quale il sig. **Persona_1** ha costituito ipoteca volontaria a favore di **CP_2** per la somma di € 180.000,00 sui seguenti beni immobili: - Catasto Fabbricati del Comune di Buti per la piena proprietà F 19, particella 663, sub 3, cat. A/2 e F 19, particella 663, sub 4, cat. C/6; - Catasto Fabbricati del Comune di Terricciola per la quota di ½ di proprietà F 19, particella 162, sub 31 graffato al sub 35, cat. A/2 e F19, particella 162, sub 32 graffato al sub 33 e al sub 34, cat. C/6; - Catasto Fabbricati del Comune di Terricciola per la piena proprietà F 19, particella 393, sub 28, cat. C/1; c) in tutti i casi: - disporsi le conseguenti formalità nel pubblico registro degli immobili; - con vittoria di spese e compensi professionali”.

A sostegno delle proprie richieste parte attrice esponeva che:

- 1) essa **Parte_1** e **Persona_1**, titolare dell'impresa individuale G.P.S., erano risultati aggiudicatari di una gara d'appalto indetta dalla **Controparte_9** [...] (di seguito **CP_9**, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di fotolettura dei contatori misuranti i consumi di acqua potabile degli utenti di **CP_9**
- 2) avendo inteso partecipare in forma associata alla gara, la **Parte_1** **Persona_1** si erano impegnati a costituire un'associazione temporanea d'impresa, alle seguenti condizioni: i) il ruolo di capogruppo sarebbe stato svolto dall'impresa individuale G.P.S. di Botti Roberto; ii) la capogruppo avrebbe avuto una percentuale di partecipazione pari al 51%; iii) alla **Parte_1** avrebbe spettato la restante quota del 49%;
- 3) vinta la gara, era stata formalizzata l'associazione temporanea d'impresa tra la **Pt_1** [...] e **Persona_1** con conferimento, a quest'ultimo, del mandato alla stipula del contratto d'appalto con la **CP_9** e all'incasso dei corrispettivi del servizio oggetto dell'appalto;
- 4) conseguentemente, tutti i corrispettivi d'appalto via via maturati erano stati versati da **CP_9** all'impresa individuale di **Persona_1** in qualità di capogruppo/mandataria, ivi compresa la quota di spettanza della **Parte_1**
- 5) per le prestazioni rese nel periodo giugno 2016-dicembre 2017, la **Parte_1** era risultata creditrice, nei confronti di **Persona_1**, della somma di € 81.364,94 oltre interessi; detto credito della **Parte_1** era stato oggetto di accertamento e di condanna (estesa anche alle conseguenti spese di lite) a carico di **Persona_1**, in qualità di titolare dell'impresa individuale G.P.S., nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo -chiesto ed ottenuto da **Parte_1** in data 30/07/2018, n. 634/2018, R.G. n. 1258/2018 Tribunale di Vercelli- definito con sentenza n. 292/2021, rep. 639/2021, emessa dal Tribunale di Vercelli in data 01/06/2021, R.G. n. 1940/2018. La predetta decisione, ritualmente munita di formula esecutiva, era stata notificata alla ditta debitrice, unitamente al relativo atto di precetto, in data 21/09/2021;

6) il 20/01/2022 era stato notificato, al debitore, rituale precetto in reiterate per complessivi € 133.439,14, oltre interessi moratori;

7) in mancanza di pagamento, essa attrice aveva attivato avanti al Tribunale di Pisa la procedura esecutiva presso terzi iscritta al n. 449/2022 R.G.E.; con provvedimento del 29/04/2022, il G.E. aveva assegnato alla *Parte_1* e somme pignorate ai terzi debitori per un importo complessivo pari ad € 22.789,62 alla data del richiamato provvedimento, liquidando in € 2.580,15 oltre rimborso forfettario le spese ed i compensi della procedura ex art. 543 c.p.c.. In virtù della predetta procedura esecutiva, essa esponente aveva incassato l'importo complessivo di € 45.289,62;

8) la succitata sentenza di primo grado era stata poi confermata in sede di gravame (sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 1160/2022 del 20/10/2022, R.G. n. 877/2021); le spese del giudizio d'appello, liquidate in € 9.000,00 oltre accessori di legge a favore di *Pt_1* [...] erano state parzialmente rimborsate mediante versamento spontaneo della somma di € 1.000,00=;

9) per le prestazioni di servizio erogate nel periodo 1° gennaio 2018-30 giugno 2019 essa *Parte_1* veva maturato, nei confronti di *Persona_1*, un ulteriore credito pari ad € 97.501,00 oltre interessi; detto ulteriore credito era stato oggetto di accertamento e di condanna (estesa anche alle conseguenti spese di lite) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo -chiesto e ottenuto da *Parte_1* in data 08/07/2020, n. 430/2020, R.G. n. 928/2020 Tribunale di Vercelli- definito con sentenza n. 3/2023, rep. 8/2023, emessa dal Tribunale di Vercelli in data 03/01/2023, R.G. n. 1355/2020, non appellata;

10) per effetto delle citate pronunce giudiziali (decreti ingiuntivi e sentenze) era stato riconosciuto, a favore di essa *Parte_1* nei confronti di *Persona_1*, un credito di ben € 178.865,94=, maturato a solo titolo di capitale nel periodo giugno 2016/giugno 2019. All'attualità, a fronte anche delle spese liquidate nei richiamati procedimenti giudiziali e degli interessi maturati e pur detraendo l'acconto di € 1.000,00 e le somme recuperate mediante l'esecuzione forzata presso terzi, il credito della *Parte_1* verso *Persona_1* superava l'importo di € 200.000,00 (fatto salvo l'aggiornamento degli interessi);

11) a dispetto dell'ingente esposizione debitoria come sopra maturata verso *Parte_1* *Persona_1* aveva pensato bene di "prevenire" le iniziative di essa creditrice sottoscrivendo con il proprio figlio *CP_2*, in data 04.11.2021 (quindi dopo poche settimane dalla notifica del primo atto di precetto), un atto di concessione di ipoteca volontaria per € 180.000,00 su immobili di proprietà liberi da iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli (rogito notaio *Persona_5* di Fucecchio 04.11.2021, repertorio n. 145.308, raccolta n. 42.600, doc. 12, e ispezioni ipotecarie relative alle note di iscrizione d'ipoteca volontaria n. 23051 R.G. e n. 3719 R.P. Ufficio Provinciale di Pisa presentata in data 05/11/2021 e n. 19852 R.G. e n. 3606 R.P. Ufficio Provinciale di Livorno presentata in data 05/11/2021);

12) detta ipoteca risultava concessa a titolo gratuito, in quanto riferita ad "ogni ragione di credito" del figlio verso in padre (in tesi) derivante da una pluralità di (non meglio specificati) "prestiti effettuati per complessivi € 160.000,00";

13) che quello in questione fosse un atto dispositivo idoneo ad ostacolare il comodo e integrale soddisfacimento del credito maturato da *Parte_1* risultava subito evidente nel contesto delle circostanze in precedenza ricordate, le quali giustificavano l'invocazione della tutela di cui all'art. 2901 c.c. da parte di *Parte_1* per l'eventualità che il Tribunale ritenesse superabile il rilievo (assorbente) circa la nullità dell'ipoteca in questione;

14) e, infatti, la *Parte_1* contestava, pregiudizialmente, quanto si leggeva nell'atto di concessione di ipoteca, ossia che *Persona_1* avesse contratto debiti verso il figlio *CP_2*, men che mai per l'importo di € 160.000,00; era anzi ragionevole ritenere che lo stesso *Persona_1*, ben conscio degli ingenti crediti maturati dalla *Parte_1* in epoca antecedente al richiamato atto di concessione di ipoteca volontaria (i crediti vantati dalla società attrice erano, infatti, relativi a prestazioni eseguite nel periodo giugno 2016/giugno 2019), avesse voluto creare la (falsa) apparenza di un debito verso il figlio compiacente, in modo da dare una parvenza di giustificazione alla contestuale creazione di un diritto di prelazione in favore del predetto, con l'intento di prevenire e vanificare l'azione esecutiva della *Parte_1* sugli immobili in questione;

15) in mancanza, cioè, di prova dell'asserita erogazione di somme dal figlio al padre (tale prova non poteva ritenersi raggiunta in forza del riconoscimento di debito da parte di *...* *Per_1* contestualmente all'atto di concessione di ipoteca volontaria, trattandosi di dichiarazione inopponibile alla *Parte_1*, la costituita ipoteca doveva intendersi priva di causa ovvero nulla, mancando, *ab origine*, un rapporto obbligatorio che valesse a giustificarla;

16) ne conseguiva, pertanto, che: a) l'atto a rogito del notaio *Persona_5* andava dichiarato nullo perché inficiato da simulazione assoluta (relativamente all'asserita obbligazione restitutoria), con conseguente nullità dell'ipoteca iscritta in base all'atto medesimo; b) in via logicamente subordinata, l'atto a rogito del notaio *Persona_5* (se non simulato) andava dichiarato quantomeno inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c., non potendosi dubitare della consapevolezza, in capo a *Persona_1*, del pregiudizio che tale atto arrecava ai creditori (trattandosi di un atto a titolo gratuito non veniva in rilievo la *participatio fraudis* in capo al beneficiario, peraltro sussistente, perché era inverosimile che il figlio non fosse a conoscenza della pesante situazione debitoria del padre);

17) nelle more dell'instaurazione del presente giudizio *Persona_1* era prematuramente deceduto;

18) i chiamati a succedere a quest'ultimo -tra i quali la moglie *CP_10* e il figlio *...* *CP_2* avevano rinunciato all'eredità (rogito notaio *Persona_5* di Fucecchio in data 22/03/2023, repertorio n. 147.095 e raccolta n. 44.407);

19) su istanza dell'esponente l'eredità di *Persona_1* era stata, quindi, dichiarata giacente con contestuale nomina a Curatore della stessa dell'avv. Fabrizia Romoli del Foro di Pisa (decreto di nomina in data 21/06/2023).

Sulla base di tali premesse la società attrice riteneva, quindi, sussistenti i presupposti *ex lege* necessari per avanzare, in via principale, domanda di simulazione assoluta, ex art. 1414 c.c.,

dell'atto di concessione di ipoteca volontaria meglio individuato nell'atto introduttivo e, in via subordinata, di revoca del medesimo ex art. 2901 c.c..

Con comparsa depositata il 30.04.2024 si costituiva il convenuto CP_2, il quale contestava integralmente le richieste di controparte, rassegnando le seguenti conclusioni: *“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, respingere, per le motivazioni sopra esposte, tutte le domande avversarie in quanto integralmente infondate in fatto ed in diritto, sull'an e sul quantum. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa e con ogni altra conseguente pronuncia di legge”*.

Eccepiva, preliminarmente, il convenuto di essere del tutto estraneo alla ditta individuale del defunto padre Persona_1 e ai conseguenti rapporti intercorsi tra quest'ultimo e la Pt_1 [...]

Produceva, nel contempo, documentazione comprovante che sui beni oggetto di ipoteca volontaria, quali indicati dalla società attrice, era già stato costituito un fondo patrimoniale, tra il di lui padre e la di lui madre CP_10, con atto notarile del 14.02.2020, quindi di gran lunga precedente all'atto di precetto indicato dalla parte attrice (21.09.2021) o alla sentenza n. 292/2021 emessa dal Tribunale di Vercelli in data 01.06.2021.

Pertanto il vincolo sui beni immobili per cui era causa risaliva al 14.02.2020 ed era, quindi, anteriore all'accertamento del credito preteso dall'attrice risalente in parte alla sentenza n. 292 del 1.06.2021, confermata con sentenza C.d.A. di CP_9 n. 1160 del 20.10.2022, e, in parte, alla sentenza del Tribunale di Vercelli n. 3 del 03.01.2023.

Ne conseguiva che nessun pregiudizio poteva essere derivato, alla Parte_1 dall'atto con il quale era stata costituita l'ipoteca volontaria in questione, ipoteca che Persona_1 aveva costituito per l'importo di € 180.000,00, sui medesimi beni oggetto del fondo patrimoniale e in favore di lui CP_2, con il consenso della madre CP_10, e all'art. 2 del cui atto costitutivo si leggeva che la stessa *“rimarrà ferma ed operativa sino alla totale estinzione di ogni ragione di credito derivante a CP_2 in forza di prestiti effettuati in più volte ed ammontanti ad euro 160.0000,00”*, mentre all'art. 3 si leggeva che *“le obbligazioni derivanti da quest'atto vengono assunte al fine di consentire a [...] CP_2 di esigere il capitale e la refusione di eventuali spese accessorie, imposte e tasse”*.

A giustificazione della costituzione, in proprio favore, dell'ipoteca in questione il convenuto adduceva che da quando aveva iniziato a lavorare, all'età di 16 anni, egli aveva costantemente contribuito al mantenimento della famiglia, in forza di continui conferimenti di somme di denaro per far fronte alle più disparate spese ordinarie e straordinarie relative alla vita familiare. La cura e l'assistenza dei genitori era proseguita anche dopo il suo trasferimento dall'abitazione familiare (avvenuta a circa 30 anni); pertanto la costituzione di ipoteca da parte del padre era volta ad estinguere ogni ragione di credito a favore del figlio, in forza di prestiti effettuati da quest'ultimo in più riprese e ammontanti a € 160.0000,00 oltre interessi e spese.

In punto di diritto, inoltre, il convenuto riteneva non provato, da parte della società attrice, l'esatto ammontare del credito tutt'allora esistente nei confronti del *de cuius*, detratte le somme già ricevute, e ne contestava preliminarmente l'*an* e il *quantum*.

Circa, poi, la domanda di simulazione avanzata dalla controparte in via principale, riteneva non sussistenti i presupposti *ex lege* richiesti ai fini della sua accoglibilità, difettando, a suo dire, la consapevolezza di arrecare, con la costituzione dell'ipoteca volontaria, un pregiudizio al creditore **Parte_1** essendo i beni oggetto dell'atto *de quo* già "vincolati" in un fondo patrimoniale a tutela della famiglia, ed essendo lo stesso completamente estraneo ai rapporti tra il padre e l'odierna attrice. Per le medesime ragioni contestava integralmente, ritenendo anche in questo caso insussistenti i presupposti richiesti dalla legge, la fondatezza della domanda di revoca ex art. 2901 c.c. avanzata, *ex adverso*, in via subordinata.

Si costituiva a sua volta in giudizio, con comparsa depositata il 18.06.2024, l'avv. Romoli Fabrizia in qualità di curatrice dell'eredità giacente di **Persona_1**, previa autorizzazione del giudice del 17.05.2024, concessa anche al fine di monitorare gli sviluppi del procedimento, la quale concludeva: "*rimettendosi al convincimento del Giudice sulla base delle risultanze in atti e documenti allegati*".

Esponeva, infatti, l'avv. Romoli di non essere in grado di fornire circostanze tali da ampliare il contesto per cui era causa, limitandosi unicamente a prendere atto di quanto affermato e allegato dalla parte attrice.

Dava, tuttavia, contezza di quanto rinvenuto nel corso delle operazioni inventariali e, in special modo, che: a) in data 06.09.1980 **Persona_1** e **CP_10** avevano contratto matrimonio in Vicopisano (PI); b) in data 14.02.2020 i predetti avevano costituito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 c.c., fondo patrimoniale destinato a far fronte ai bisogni della famiglia, ricomprendendo in esso: 1. Catasto Fabbricati del Comune di Buti per la piena proprietà F 19, particella 663, sub 3, cat. A/2 e F 19, particella 663, sub 4, cat. C/6; 2. Catasto Fabbricati del Comune di Terricciola per la quota di ½ di proprietà F 19, particella 162, sub 31 graffato al sub 35, cat. A/2 e F19, particella 162, sub 32 graffato al sub 33 e al sub 34, cat. C/6; 3. Catasto Fabbricati del Comune di Terricciola per la piena proprietà F 19, particella 393, sub 28, cat. C/1; 4. Nuda proprietà per 1/2 BUTI Sez. 19 663 1 BUTI(PI) VIA SARZANESE VALDERA n. 25 Piano T Cat.A/2 01 5,5 vani Euro: 610,71; 5. Nuda proprietà per 1/2 BUTI Sez. 19 663 sub.5 BUTI(PI) VIA SARZANESE VALDERA Piano T Cat.C/6 01 16 m Euro: 67,76; 6. Nuda proprietà per 1/2 BUTI Sez. 19 663 sub.6 BUTI(PI) VIA SARZANESE VALDERA Piano T Cat.C/6 01 16 m Euro: 67,76; 7. Nuda proprietà per 1/2 **CP_11** 13 146 **Pt_3** classe 03 are 1330; 8. Nuda proprietà per 1/2 **CP_11** 13 367 **Pt_3** classe 03 are 2780; 9. Nuda proprietà per 1/2 BUTI Sez. 19 433 **CP_12** classe 02 are 1013; 10. Proprietà per 1/2 **Parte_4** Sez. 28 1193 31 FOLLONICA(GR) VIA LAGO DI MISURINA n. 4 Piano 3 Zona 1 Cat.A/2 03 4 vani Euro: 485,47; c) in data 20.04.2021 i due coniugi avevano modificato il proprio regime patrimoniale, scegliendo la separazione dei beni; d) in data 30.09.2021 gli stessi avevano sottoscritto atto di comodato d'uso gratuito dei beni mobili che arredavano l'immobile destinato a civile abitazione, nonché casa familiare di essi coniugi, sito in Buti via Sarzanese Valdera n. 23, indicando la **CP_10** come comodante e il **Per_1** come comodatario; e) in data 04.11.2021, come documentato da

parte attrice, *Persona_1* aveva concesso ipoteca volontaria a favore del figlio, [...] *CP_2*, su beni immobili liberi da iscrizioni ipotecarie o trascrizioni pregiudizievoli e, più precisamente, sui beni indicati ai numeri 1, 2 e 3 del punto b), già confluiti nel fondo patrimoniale.

Evidenziava, inoltre, come, ai sensi dell'art. 171 comma 1 c.c., il fondo patrimoniale cessasse con l'annullamento, lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, considerando che l'art. 149 comma 1 c.c. prevedeva che la morte di uno dei due coniugi determinasse lo scioglimento del matrimonio, ne discendeva, come conseguenza logica, che il fondo patrimoniale si era sciolto con la morte di *Persona_1* e i beni in esso indicati erano così tornati liberi. Permaneva, tuttavia, su alcuni dei beni confluiti nel fondo patrimoniale, il vincolo imposto dall'ipoteca volontaria, iscritta successivamente alla costituzione del fondo, che ostacolava la vendita dei beni medesimi che, qualora venduti, avrebbero comportato comunque l'obbligo di soddisfare il credito ipotecario di *CP_2*, figlio del *de cuius*, a danno dei creditori della curatela, qualora fosse emersa la simulazione del negozio stipulato tra padre e figlio. L'avv. Romoli precisava nel contempo che, in caso di accoglimento della domanda attrice, sarebbe stato preferibile che la dichiarazione di inefficacia fosse dichiarata *erga omnes* e non solo in favore della *Parte_1*

In data 24.02.2025 -quando era già stata fissata, con ordinanza di questo giudice in data 27.11.2024, l'udienza di rimessione della causa in decisione- interveniva in giudizio, ex art. 105 c. 1 c.p.c., la *Controparte_3* la quale avanzava autonoma domanda di revoca ex art. 2901 c.c. e, in via in via subordinata, di simulazione ex art. 1414 c.c., del suindicato atto di costituzione di ipoteca volontaria, concludendo come segue: *"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:1) IN VIA PRINCIPALE, l'esponente chiede che sia revocato e dichiarato inefficace nei confronti della Controparte_3 ex art. 2901 cod. civ. e ss., l'atto pubblico di costituzione di ipoteca volontaria a rogito notaio Persona_5 di Fucecchio, Rep. 145.308 e Racc. 42.600, registrato a Firenze il 04 novembre 2021, trascritto presso la Conservatoria di Pisa il 05 novembre 2021 Reg. Gen. 23051 e Reg. part. 3719, e presso la Conservatoria di Livorno il 05 novembre 2021 R. Gen. 19852 e Reg. Part. 3606, atto con il quale il sig. Persona_1 ha costituito ipoteca volontaria a favore di CP_2 per la somma di € 180.000,00 sui seguenti beni immobili:*

-Catasto Fabbricati del Comune di Buti per la piena proprietà degli immobili rappresentati al Foglio 19, particella 663, sub 3, cat. A/2 e Foglio 19, particella 663, sub 4, cat. C/6; - Catasto Fabbricati del Comune di Terricciola per la quota di 1/2 di proprietà degli immobili rappresentati al Foglio 19, particella 162, sub 31 graffato al sub 35, cat. A/2 e Foglio 19, particella 162, sub 32 graffato al sub 33 e al sub 34, cat. C/6; -Catasto Fabbricati del Comune di Terricciola per la piena proprietà degli immobili rappresentati al Foglio 19, particella 393, sub 28. cat. C/1, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge; 2) IN VIA SUBORDINATA accertare e dichiarare la nullità per simulazione assoluta, ex art. 1414 e ss. cod. civ., dell'atto pubblico di costituzione di ipoteca volontaria a rogito notaio Per_5 [...] di Fucecchio, Rep. 145.308 e Racc. 42.600, registrato a Firenze il 04 novembre 2021, trascritto presso la Conservatoria di Pisa il 05 novembre 2021 Reg. Gen. 23051 e Reg. part.

3719, e presso la Conservatoria di Livorno il 05 novembre 2021 R. Gen. 19852 e Reg. Part. 3606, atto con il quale il sig. Persona_1 ha costituito ipoteca volontaria a favore di CP_2 per la somma di € 180.000,00 sui seguenti beni immobili:

-Catasto Fabbricati del Comune di Buti per la piena proprietà degli immobili rappresentati al Foglio 19, particella 663, sub 3, cat. A/2 e Foglio 19, particella 663, sub 4, cat. C/6; - Catasto Fabbricati del Comune di Terricciola per la quota di 1/2 di proprietà degli immobili rappresentati al Foglio 19, particella 162, sub 31 graffato al sub 35, cat. A/2 e Foglio 19, particella 162, sub 32 graffato al sub 33 e al sub 34, cat. C/6; -Catasto Fabbricati del Comune di Terricciola per la piena proprietà degli immobili rappresentati al Foglio 19, particella 393, sub 28. cat. C/1 (vedi doc. 6), con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge. In ogni caso, sempre con vittoria di spese e compensi legali di causa maggiorati con accessori come per legge, ed ordine ai competenti Conservatori dei RR.II. di trascrivere ed annotare l'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità”.

L'istituto bancario intervenuto affermava di essere creditore della ditta individuale “G.P. Service Sas di Botti Roberto C.”, e del sig. Persona_1 in proprio, quale socio accomandatario, per complessivi € 467.772,10= in linea capitale, come da ricorso per ingiunzione iscritto a ruolo presso il Tribunale di Pisa il 10 febbraio 2025, e al momento *sub iudice*. Le ragioni di credito derivavano, quanto ad € 450.000,00=, da esposizione maturata a seguito di Contratto di Factor del 30 luglio 2019 e conseguenti Cessioni di Credito pro solvendo puntualmente notificate; quanto € 17.772,10= per esposizione residua da finanziamento n. 742070378, acceso presso la Filiale di Bientina (PI) il 21 aprile 2022 per originari € 18.017,28=, di cui € 12.259,68= per capitale a scadere; € 5.512,42= per rate insolute, oltre interessi successivi e di mora, calcolati al tasso convenzionalmente pattuito e comunque nei limiti della L. 108/96, dalla data di chiusura del 25 gennaio 2024 sino al saldo effettivo. Nelle more del deposito del ricorso per ingiunzione, la comparente apprendeva che altro creditore del sig. Persona_1 al fine di veder ricostituita la garanzia generica ex art. 2740 c.c. del proprio debitore, aveva già convenuto dinanzi al Tribunale di Pisa lo stesso convenuto per ottenere la dichiarazione di simulazione e/o revoca del medesimo atto pubblico di costituzione di ipoteca volontaria a rogito notaio Persona_5 di Fucecchio, Rep. 145.308 e Racc. 42.600, registrato a Firenze il 04 novembre 2021, trascritto presso la Conservatoria di Pisa il 05 novembre 2021 Reg. Gen. 23051 e Reg. part. 3719, e presso la Conservatoria di Livorno il 05 novembre 2021 R. Gen. 19852 e Reg. Part. 3606.

A seguito di detto intervento volontario il convenuto CP_2 ne eccepiva la tardività e integrava come segue le proprie originarie conclusioni: “*Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: a) respingere, per le motivazioni esposte in atti, tutte le domande avversarie in quanto integralmente infondate in fatto ed in diritto, sull'an e sul quantum; b) dichiarare inammissibile in quanto tardivo ai sensi degli artt. 167 e 171 ter c.p.c nonché per violazione del principio del contraddittorio, l'intervento volontario di Controparte_3 e dichiarare inammissibili tutte le relative allegazioni, domande, conclusioni e produzioni documentali ed espungere dal fascicolo d'ufficio il fascicolo dell'intervenuta; - in via del tutto subordinata, rimettere la causa sul ruolo con concessione di tutti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. per consentire il*

contraddittorio avverso la comparsa di intervento volontario e formulare eccezioni, produzioni documentali e richieste istruttorie; - in via ulteriormente subordinata, respingere tutte le domande formulate nella comparsa per intervento volontario di [...] Controparte_3 in quanto integralmente infondate in fatto ed in diritto, sull'an e sul quantum; - con conseguente condanna della Controparte_3 intervenuta nel giudizio al pagamento delle spese processuali; c) con vittoria di spese e diritti ed onorari di causa e con ogni altra conseguente pronuncia di legge".

In data 29.01.2026 interveniva a sua volta in giudizio la Controparte_4 rappresentata dalla mandataria Controparte_5 (C.F. P. IVA n. iscrizione al registro delle imprese di Milano P.IVA_6 P. IVA di gruppo P.IVA_5, in qualità di cessionaria *pro soluto* di crediti della Controparte_3 tra i quali vi era anche quello vantato nei confronti di Persona_1 e degli eventuali garanti, successori o aventi causa, in forza di decreto ingiuntivo n. 326/2025 - R.G. 351/2025 emesso il 18.03.2025 dal Tribunale di Pisa.

Detta Controparte_4 chiedeva quindi, quale successore di Controparte_3 [...] ex art. 111 c.p.c., *"di estromettere la Banca cedente dal presente giudizio, limitatamente alle ragioni di credito per cui si procede e ad eccezione di domande risarcitorie rivolte alla Banca cedente, per le quali si esclude una legittimazione passiva in capo alla cessionaria"*.

In ultimo, in data 05.02.2026, interveniva nel presente procedimento anche la [...] Controparte_7 la quale dichiarava di intervenire adesivamente, ma autonomamente, per richiedere che venisse dichiarata, in via principale, la nullità dell'atto di costituzione di ipoteca volontaria perché atto simulato e, in via subordinata, perché venisse dichiarata l'inefficacia dello stesso nei suoi confronti ex art. 2901 c.c., concludendo pertanto come segue: *"Voglia il Tribunale adito in via principale, accertare e dichiarare la nullità per simulazione assoluta, ex art. 1414 e ss. cod. civ., dell'atto pubblico di costituzione di ipoteca volontaria a rogito notaio Persona_5 di Fucecchio, Rep. 145.308 e Racc. 42.600, registrato a Firenze il 04 novembre 2021, iscritto presso la Conservatoria di Pisa il 05 novembre 2021 Reg. Gen. 23051 e Reg. part. 3719, e presso la Conservatoria di Livorno il 05 novembre 2021 R. Gen. 19852 e Reg. Part. 3606, atto con il quale il sig. Persona_1 ha costituito ipoteca volontaria a favore di CP_2 per la somma di Euro 180.000,00 sui seguenti beni immobili: Catasto Fabbricati del Comune di Buti per la piena proprietà degli immobili rappresentati al Foglio 19, particella 663, sub 3, cat. A/2 e Foglio 19, particella 663, sub 4, cat. C/6; - Catasto Fabbricati del Comune di Terricciola per la quota di 1/2 di proprietà degli immobili rappresentati al Foglio 19, particella 162, sub 31 graffato al sub 35, cat. A/2 e Foglio 19, particella 162, sub 32 graffato al sub 33 e al sub 34, cat. C/6; - Catasto Fabbricati del Comune di Terricciola per la piena proprietà degli immobili rappresentati al Foglio 19, particella 393, sub 28. cat. C/1, con ogni conseguenza di legge; in via subordinata Voglia il Tribunale adito revocare e dichiarare inefficace nei confronti della [...] Controparte_7 ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto pubblico di costituzione di ipoteca volontaria a rogito notaio Persona_5 di Fucecchio, Rep. 145.308 e Racc. 42.600, registrato a Firenze il 04 novembre 2021, trascritto presso la Conservatoria di Pisa il 05 novembre 2021 Reg. Gen. 23051 e Reg. part. 3719, e presso la Conservatoria di Livorno il 05*

*novembre 2021 R. Gen. 19852 e Reg. Part. 3606, atto con il quale il sig. **Persona_1** ha costituito ipoteca volontaria a favore di **CP_2** per la somma di € 180.000,00 sui seguenti beni immobili: Catasto Fabbricati del Comune di Buti per la piena proprietà degli immobili rappresentati al Foglio 19, particella 663, sub 3, cat. A/2 e Foglio 19, particella 663, sub 4, cat. C/6; Catasto Fabbricati del Comune di Terricciola per la quota di 1/2 di proprietà degli immobili rappresentati al Foglio 19, particella 162, sub 31 graffato al sub 35, cat. A/2 e Foglio 19, particella 162, sub 32 graffato al sub 33 e al sub 34, cat. C/6; -Catasto Fabbricati del Comune di Terricciola per la piena proprietà degli immobili rappresentati al Foglio 19, particella 393, sub 28. cat. C/1, con ogni conseguenza di legge. Voglia il Tribunale adito, per entrambe le richieste, disporre che vengano effettuate le dovute formalità presso i Registri Immobiliari ed ordinare ai competenti Uffici dei Registri Immobiliari di trascrivere l'emananda sentenza. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio".*

A fondamento delle proprie richieste detta Liquidazione esponeva che:

-la **Controparte_7** prima dell'apertura della procedura di Liquidazione Giudiziale, aveva ottenuto, nei confronti della G.P. Service s.a.s. di Botti Roberto & C., il decreto ingiuntivo n. 95/2023 emesso dal Tribunale di Prato in data 11.1.2023 e notificato in data 13.1.2023, con il quale veniva ingiunto a quest'ultima di versare in favore della **Controparte_7** la somma di € 178.492,08 oltre interessi e spese del procedimento monitorio n. 10/2023 R.G;

-G.P. Service s.a.s. aveva proposto opposizione a detto decreto ingiuntivo (Tribunale di Prato – n. 368/2023), ma il procedimento era stato dichiarato interrotto in data 4.9.2023 per il decesso, avvenuto in data 12.2.2023, di **Persona_1**, legale rappresentante e socio accomandatario dell'opponente e per la successiva cancellazione della predetta società dal Registro delle Imprese;

-gli eredi legittimi del *de cuius* (la moglie, il figlio, i genitori, la sorella ed il nipote) avevano rinunciato all'eredità con atto notarile del 23.03.2023 e il 23.6.2023 il Tribunale di Pisa aveva nominato l'avv. Fabrizia Romoli Curatore dell'eredità giacente di **Persona_1** ;

-il Curatore non aveva proceduto a riassumere il giudizio di opposizione nei termini di legge e il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo era stato dichiarato estinto in data 13.12.2023;

- pertanto la **Controparte_7** ottenuta la dichiarazione di definitività del decreto ingiuntivo n. 95/2023, in data 6.6.2024 aveva provveduto a notificare al Curatore dell'eredità giacente atto di precetto per la somma di € 223.179,66, rimasto insoluto;

- con sentenza del 20 novembre 2024 era stata dichiarata aperta la procedura di Liquidazione Giudiziale nei confronti della **Controparte_7** (L.G. 80/2024) e la Curatela aveva appreso, dal Curatore dell'eredità giacente, del procedimento pendente presso il Tribunale di Pisa;

- in data 4.11.2021 **Persona_1** aveva costituito, in favore del figlio, un'ipoteca volontaria per l'importo di € 180.000,00, sui seguenti beni immobili: IMMOBILI SU BUTI (PI): -foglio 19 particella 663 sub. 3, cat A/2 (abitazione)- foglio 19 particella 663, sub. 4, cat. C/6 (garage) in proprietà esclusiva (ipoteca rogito **Persona_5** di Fucecchio, Rep. 154.308 e racc. 42.600, registrato Firenze 4.11.2021 e trascritto Conservatoria di Pisa il 5.11.2021 Reg. Gen

23051 e Reg.part. 3719); IMMOBILI SU TERRICCIOLA (PI):- foglio 19 particella 162 sub. 31 e 35, cat. A/2 (abitazione)- foglio 19 particella 162 sub. 32/33 e 34 (garage) per la proprietà di 1/2- foglio 19 particella 393 sub. 28, cat. C/1 (fondo commerciale) in proprietà esclusiva. (Conservatoria di Livorno il 5.11.2021 R.Gen. 19852 e Reg. Part. 3606) (doc. 6 – iscrizione di ipoteca volontaria);

- in data 22 luglio 2025 la Curatela aveva ottenuto l'autorizzazione all'intervento adesivo autonomo dal Comitato dei Creditori e, in data 29 luglio 2025, l'autorizzazione del Giudice Delegato.

Il convenuto CP_2 eccepiva l'inammissibilità e tardività dell'intervento, oltre che della Controparte_3 anche della Controparte_4 in quanto avvenuti oltre i termini di cui agli artt. 167 e 171 ter c.p.c..

La causa veniva istruita tramite le produzioni documentali delle parti, le quali, in vista dell'udienza cartolare del 19.2.2026 all'uopo fissata, provvedevano a precisare le rispettive conclusioni come segue:

-parte attrice (in data 12.02.2026): *“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: a) in via principale: dichiararsi simulato ex art. 1414 C.C. e, come tale, privo di effetti giuridici, l'atto di costituzione di ipoteca volontaria a rogito Notaio Persona_5 di Fucecchio, repertorio n. 145.308 e raccolta n. 42.600, registrato a Firenze il 04/11/2021, iscritto alla Conservatoria di Pisa il 05/11/2021 al R.G. n. 23051 e R.P. 3719 nonché alla Conservatoria di Livorno il 05/11/2021 al R.G. 19852 e R.P. n. 3606, atto con il quale il sig. Persona_1 ha costituito ipoteca volontaria a favore di CP_2 per la somma di € 180.000,00 sui seguenti beni immobili: - Catasto Fabbricati del Comune di Buti per la piena proprietà F 19, particella 663, sub 3, cat. A/2 e F 19, particella 663, sub 4, cat. C/6; - Catasto Fabbricati del Comune di Terricciola per la quota di ½ di proprietà F 19, particella 162, sub 31 graffato al sub 35, cat. A/2 e F19, particella 162, sub 32 graffato al sub 33 e al sub 34, cat. C/6; - Catasto Fabbricati del Comune di Terricciola per la piena proprietà F 19, particella 393, sub 28, cat. C/1. b) In via subordinata: revocarsi e conseguentemente dichiararsi inefficace nei confronti di Parte_1 corrente in Casale Monferrato (AL), C.F. e P. IVA P.IVA_1, l'atto di costituzione di ipoteca volontaria a rogito Notaio Persona_5 di Fucecchio, repertorio n. 145.308 e raccolta n. 42.600, registrato a Firenze il 04/11/2011, iscritto alla Conservatoria di Pisa il 05/11/2011 al R.G. n. 23051 e R.P. 3719 nonché alla Conservatoria di Livorno il 05/11/2011 al R.G. 19852 e R.P. n. 3606, stante la conoscenza da parte del sig. Persona_1 del pregiudizio che veniva arrecato alle ragioni dei creditori e stante l'evidente dolo con cui è stato preordinato l'atto per pregiudicare i diritti di credito dei terzi, atto con il quale il sig. Persona_1 ha costituito ipoteca volontaria a favore di CP_2 per la somma di € 180.000,00 sui seguenti beni immobili: - Catasto Fabbricati del Comune di Buti per la piena proprietà F 19, particella 663, sub 3, cat. A/2 e F 19, particella 663, sub 4, cat. C/6; - Catasto Fabbricati del Comune di Terricciola per la quota di ½ di proprietà F 19, particella 162, sub 31 graffato al sub 35, cat. A/2 e F19, particella 162, sub 32 graffato al sub 33 e al sub 34, cat. C/6; - Catasto Fabbricati del Comune di Terricciola per la piena proprietà F 19, particella 393, sub 28, cat. C/1. c) In tutti i casi: - disporsi le conseguenti formalità nel pubblico registro degli immobili;*

- con vittoria di spese e compensi professionali. d) In via istruttoria, senza inversione degli oneri probatori e per il solo caso in cui il Giudice lo ritenga necessario, ammettersi i capitoli di prova dedotti sub a) e b) a pagina 9 della memoria integrativa ex art. 171-ter/1° comma n. 1 c.p.c. datata 04/06/2024. Con la testimone indicata";

- parte convenuta CP_2 (in data 11.02.2026): "Il convenuto CP_2 contesta integralmente le memorie conclusionali di replica depositate dall'attrice e dall'intervenuto Contr^e nonché tutti gli altri atti difensivi delle altre parti processuali. Eccepisce l'inammissibilità e la tardività dell'intervento in giudizio della Liquidazione Giudiziale CP_7 depositato in data 5.2.2026, per le stesse motivazioni già espresse con riferimento ai precedenti interventi, in quanto effettuato oltre i termini di cui all'art. 167 e 171 ter c.p.c. ed eccepisce l'intervenuta decadenza e l'inammissibilità di tutte le domande ivi formulate e delle relative produzioni documentali, che chiede siano espunte dal fascicolo con il rigetto di tutte le domande con lo stesso formulate in quanto inammissibili ed infondate. Dichiaro di non accettare il contraddittorio anche su tale intervento e ne contesta, comunque, integralmente il contenuto, come contesta tutti i documenti allegati. Pertanto formula anche nei confronti dell'intervento della Liquidazione Giudiziale CP_7 le stesse eccezioni e conclusioni già formulate nella nota di precisazione delle conclusioni depositata in data 16.12.2025 e nella comparsa conclusionale e successiva memoria conclusionale di replica, nei confronti dei precedenti (inammissibili) interventi in giudizio. Insiste pertanto affinché tutti gli interventi siano dichiarati inammissibili, con condanna di tutti gli intervenienti alle spese di causa e per il rigetto di ogni domanda della parte attrice e di ogni altra parte processuale, con vittoria di spese. Per quanto sopra, il convenuto si riporta integralmente ai propri scritti difensivi e alle conclusioni già rassegnate, da intendersi qui ritrascritte e chiede che la causa sia trattenuta in decisione";

- parte convenuta avv. Romoli Fabrizia quale curatore dell'eredità giacente di Persona_1 (in data 17.12.2025): "Rimettendosi al convincimento del Giudice sulla base delle risultanze in atti e documenti allegati";

- parte intervenuta Controparte_3 (in data 17.12.2025): "Voglia l'II.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, rifiutato sin d'ora il contraddittorio su qualsiasi nuova domanda, eccezione e/o produzione riferibili alle controparti, in via preliminare, pregiudiziale, di merito ed istruttoria, accogliere le eccezioni, domande, richieste e conclusioni tutte rassegnate nei precedenti scritti difensivi e verbali di causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e, sempre in via istruttoria, si oppone, ove insistite, alle richieste avversarie per i motivi tutti già esposti, sempre con vittoria di spese e competenze legali, maggiorate con accessori di legge. Con ogni più ampia riserva di altro chiedere, dedurre ed eccepire, anche in via istruttoria, nelle forme e termini di legge";

- parte intervenuta Controparte_4 (in data 13.02.2026): "riportandosi al contenuto degli scritti difensivi della cedente Controparte_3 e delle successive note conclusionali, richiamando, confermando e facendo propri tutti gli atti e documenti depositati in giudizio dalla cedente nonché tutte le domande, eccezioni, istanze e richieste già avanzate, insiste per l'accoglimento delle conclusioni in atti e chiede la rimessione della causa in decisione, vista la natura documentale del presente giudizio";

- parte intervenuta Liquidazione Giudiziale Pubblimail s.r.l. (in data 13.02.2026): *“Con le presenti note di trattazione scritta, il sottoscritto, avv. Cinzia Castelli, in qualità di difensore della Controparte_7 si riporta integralmente a tutte le domande, eccezioni, produzioni e conclusioni espresse in comparsa di costituzione e risposta”*.

Quindi, in esito a detta udienza, questo giudice tratteneva la causa in decisione con ordinanza in data 26.2.2026.

Merito della lite e motivi in fatto e in diritto della decisione

Rileva il giudicante, nel venire a decidere la presente controversia e iniziando dalla domanda avanzata in tesi da parte attrice, avente ad oggetto l'accertamento della simulazione assoluta del contratto di costituzione dell'ipoteca volontaria del 04.11.2021 notaio dott. Per_5 [...] Rep. n. 145.308 – Racc. n. 42.600 registrato a Firenze il 04.11.2021 al n. 46526/1T, che la stessa non può ritenersi fondata per le motivazioni che seguono, che in materia di simulazione assoluta, qualora l'azione di simulazione sia esperita, ai sensi dell'art. 1415 comma 2 c.p.c., da un soggetto terzo rispetto al negozio asseritamente simulato, la prova della simulazione, per espressa previsione dell'art. 1417 c.p.c., è ammissibile senza limiti: il che implica che possa farsi ricorso anche a presunzioni, stante il disposto di cui all'art. 2729 comma 2 c.c. (cfr. Cassazione civile, n. 22801/2014), senza quindi che la prova della simulazione debba essere obbligatoriamente fornita allegando la controdi chiarazione.

Si è infatti affermato che *“in tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l'“id quod plerumque accidit”, restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico”* (cfr. Cassazione civile, ordinanza n. 11460/2024).

Deve tuttavia ricordarsi che, ai fini della configurabilità della simulazione contrattuale, è imprescindibile l'assenza di un'effettiva volontà delle parti di dar luogo alla produzione degli effetti giuridici propri dell'atto posto in essere.

Ora, nel caso di specie, come emerge dalla stessa prospettazione di parte attrice, secondo cui *“a dispetto dell'ingente esposizione debitoria come sopra maturata verso Parte_1 Persona_1 aveva pensato bene di “prevenire” le iniziative di essa creditrice sottoscrivendo con il proprio figlio CP_2 , in data 04.11.2021 (quindi dopo poche settimane dalla notifica del primo atto di precetto), un atto di concessione di ipoteca volontaria per € 180.000,00 su immobili di proprietà liberi da iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli”*, l'atto dispositivo del 4 novembre 2021 risulta, di contro, essere stato voluto dal disponente, con conseguente esclusione del carattere simulato dello stesso.

Invero, la simulazione non può ritenersi configurabile allorquando la finalità precipua dell'atto consista proprio nel determinare l'uscita, dal patrimonio del disponente, dei beni costituenti la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., al fine di sottrarli all'azione esecutiva

dei creditori. È infatti proprio tale effetto di depauperamento patrimoniale a costituire il risultato perseguito dal debitore.

E, nel caso in esame, mediante la costituzione di un credito privilegiato in favore del figlio, garantito dalla costituzione della suindicata ipoteca volontaria, il disponente ha realizzato l'obiettivo che, a detta della stessa *Parte_1* si era prefissato.

Ne consegue il rigetto della domanda di simulazione.

Venendo all'esame dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. introdotta, in via subordinata, dalla parte attrice, giova ricordare che i presupposti fondanti la stessa. sono: l'esistenza di un diritto di credito o, comunque, di una valida ragione di credito in capo al promotore dell'azione; l'esistenza di un atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole delle ragioni creditorie, in quanto determinante una modificazione giuridico-economica della situazione patrimoniale del debitore (*eventus damni*); se l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito, la conoscenza del pregiudizio, la consapevolezza, da parte del debitore -e, qualora si tratti di atto a titolo oneroso, anche da parte del terzo- del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni creditorie (*scientia damni*); se l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione del debitore finalizzata ad arrecare pregiudizio al creditore e, quando si tratta di atti a titolo oneroso, anche del terzo (*consilium fraudis*).

Ciò posto, devono essere posti in rilievo i seguenti elementi, emersi nel corso del giudizio e che appaiono rilevanti ai fini della decisione:

- 1) l'accordo intercorso tra la *Parte_1* e la G.P.S. di Botti Roberto risale all'anno 2016;
- 2) il credito vantato dalla *Parte_1* nei confronti della G.P.S. di *Persona_1* si riferisce ai periodi giugno 2016-dicembre 2017 e giugno 2018-giugno 2019, quindi antecedenti anche alla costituzione del fondo patrimoniale avvenuta nell'anno 2020 (precisamente: il 14.02.2020);
- 3) i decreti ingiuntivi emessi in favore dell'odierna attrice contro la ditta individuale G.P.S. di Botti Roberto, risalgono rispettivamente al 2018 (n. 634 emesso dal Tribunale di Vercelli il 30.07.2018) e all'anno 2020 (n. 430 emesso dal Tribunale di Vercelli il 08.07.2020) e successivamente, in conseguenza dell'opposizione proposta dal debitore, venivano riconosciuti, in larga misura, il credito portato dal primo dei suddetti decreti con sentenza n. 292/2021 dal Tribunale di Vercelli, emessa in data 01.06.2021 e confermata con sentenza n. 1160/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Torino), e il credito portato dal secondo decreto con sentenza del Tribunale di Vercelli n. 3/2023, non impugnata;
- 4) il figlio di *Persona_1*, l'odierno convenuto *CP_2*, aveva lavorato come impiegato amministrativo dal 10.01.2020 al 30.06.2021 all'interno della ditta individuale del padre;
- 5) la sentenza del Tribunale di Vercelli n. 292/2021 è stata pubblicata in data 03.06.2021, e il conseguente atto di precetto è stato notificato in data 21.09.2021;

- 6) pochi giorni dopo -e, precisamente, il 29.09.2021- è stato stipulato, tra *Persona_1* e la di lui moglie -e madre dell'odierno convenuto- *CP_10*, il contratto di comodato d'uso gratuito di tutti i beni mobili presenti all'interno dell'abitazione coniugale (contratto registrato a Pisa in data 30.09.2021 al n. 10038 serie 1T);
- 7) in data 20.04.2021 è intervenuto il mutamento di regime patrimoniale tra i coniugi *CP_14* che con atto ai rogiti notaio dott. *Persona_6* (Rep. n. 559 – Racc. n. 484 registrato a Pisa il 26.04.2021 al n. 4234 serie 1T) hanno optato per la separazione dei beni in luogo della precedente comunione dei beni;
- 8) in data 04.11.2021 è stata costituita l'ipoteca volontaria oggetto del presente procedimento;
- 9) la costituzione dell'ipoteca per l'importo di € 180.000,00 altro non sarebbe stato, a detta del convenuto, che la “restituzione”, da parte dei genitori, delle somme loro erogate dal figlio, nel corso degli anni (secondo il convenuto, dal compimento dei 16 anni, età in cui aveva iniziato a lavorare), per la loro assistenza e cura, avendo egli convissuto con loro sino ai 30 anni d'età- e continuando, anche successivamente al suo trasferimento, a riconoscere somme ai propri genitori-;
- 10) in data 12.02.2023 *Persona_1* è deceduto e in data 29.03.2023 tutti gli eredi legittimi del *de cuius*, ivi compreso *CP_2*, hanno rinunciato all'eredità.

Orbene, alla luce di dette emergenze processuali deve essere ritenuta sussistente, innanzitutto, una valida ragione di credito in capo alla società attrice.

E, invero, va evidenziato al riguardo, in via generale, come l'art. 2901 c.c. abbia accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente non necessità, sotto il profilo in esame, dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.

La consolidata giurisprudenza di legittimità ha infatti avuto modo di puntualizzare che, non perseguendo l'azione revocatoria scopi restitutori, la stessa può essere esercitata anche a tutela preventiva e cautelare di un credito che non sia già certo, liquido, esigibile ed accertato giudizialmente, quindi anche laddove si tratti di un “credito litigioso”, purchè non manifestamente implausibile e ciò sia nel caso in cui la pretesa, pur controversa, abbia fonte negoziale, quanto nell'ipotesi in cui il credito tragga origine non da un negozio, ma da un fatto illecito, contrattuale o extracontrattuale, dedotto in giudizio a sostegno di una domanda risarcitoria (in tal senso, *ex plurimis*, Cass. Civ., SS. UU., 18 maggio 2004, n. 9440; Cass. civ. n. 4212/2020).

E nel caso in esame le ragioni di credito della *Parte_1* risultano indubbiamente sussistere, essendo corroborate dalle succitate sentenze che ne hanno riconosciuto la sussistenza.

Quanto al requisito oggettivo dell'*eventus damni*, va osservato che ai fini della sua configurabilità non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del

patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e/o qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che le sue residualità patrimoniali sono tali da soddisfare le ragioni del creditore, con conseguente insussistenza dell'*eventus damni* (cfr. Cass. civ. 1902/2015; 21492/2011; 19963/2005).

Ora, nella specie la rilevanza della modificazione del patrimonio dell'originario debitore [...] *Per_1* per effetto dell'atto del 04.11.2021 appare emergere dai seguenti elementi:

- è noto che il fondo patrimoniale non vincola in maniera definitiva i beni in esso inseriti, stante la previsione ex art. 171 c.c.;
- l'aver costituito l'ipoteca volontaria di cui trattasi ha fatto sì che, una volta cessato il fondo patrimoniale, sui beni in questione avrebbe operato detta garanzia reale in favore del figlio e in danno dei creditori;
- l'inesistente -o, comunque, scarsa consistenza del patrimonio residuo di *Persona_1*, tanto che i suoi eredi legittimi hanno rinunciato all'eredità e che egli, ancora in vita, ha depauperato le proprie sostanze sia tramite la separazione patrimoniale dalla moglie sia con la stipula del menzionato contratto di comodato -indicandosi come mero comodatario- avente ad oggetto l'intero complesso dei beni mobili presenti all'interno della casa familiare;
- non è emersa la prova dell'effettiva esistenza di somme elargite, da parte del figlio odierno convenuto, alla sua famiglia nel corso degli anni, sì che l'atto di costituzione di ipoteca volontaria in questione deve essere qualificato come atto a titolo gratuito, non avente altra motivazione se non quella di rendere più difficoltoso, per i creditori, il soddisfarsi sul patrimonio del *de cuius*
- tale convincimento circa il complessivo disegno del debitore di rendere inaggregabili dai creditori le proprie sostanze -e, quindi, dell'aver l'atto di cui oggi viene chiesta la revoca pregiudicato in modo significativo le ragioni di questi ultimi- appare supportato dal fatto che, allorquando detto fondo patrimoniale è stato costituito, era già stato emesso, dal Tribunale di Vercelli, il primo dei decreti ingiuntivi richiesti, dalla *Parte_1* nei confronti di [...]
Per_1 .

Deve, dunque, affermarsi la sussistenza del suddetto requisito dell'*eventus damni*.

Sussiste, infine, il requisito soggettivo richiesto dalla legge, la cui prova, come a più riprese chiarito dalla Suprema Corte, può essere fornita, trattandosi di un atteggiamento soggettivo, mediante presunzioni (cfr., tra le altre, Cass. civ. n. 2748/2005; n. 11916/2001).

In particolare, nel caso in esame il requisito soggettivo richiesto è quello della cd. *scientia damni* in capo al (solo) disponente, tenuto conto sia della gratuità dell'atto del 04.11.2021 (il che rende irrilevante lo stato soggettivo del beneficiario: cfr. Cass. civ. n. 34256/2023) sia del fatto che, contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, il credito invocato da parte attrice è sorto anteriormente all'atto di cui si chiede la revoca (il che implica che non sia richiesta la

prova del *consilium fraudis*, cioè del fatto che l'atto fosse dolosamente preordinato a pregiudicare gli interessi del creditore).

Ciò premesso, l'elemento, ulteriore a quelli sopra indicati allorchè si è trattato del requisito dell'*eventus damni*, idoneo a far ragionevolmente presumere l'esistenza della consapevolezza, in capo a *Persona_1*, del pregiudizio patrimoniale arrecato, ai creditori, dall'atto in questione è rappresentato dalla conoscenza, che egli non poteva non avere, della propria situazione debitoria quale esistente già all'epoca della costituzione del fondo patrimoniale, significativamente avvenuta -come detto- successivamente all'emissione, da parte del Tribunale di Vercelli, del primo dei due menzionati decreti ingiuntivi; laddove la stipulazione, in data 21.9.2021 -parimenti anteriore a quella dell'atto di cui oggi viene chiesta la revoca e coincidente con il giorno di notifica, al *de cuius*, del precetto facente seguito alla sentenza del Tribunale di Vercelli n. 292/2021- del suindicato contratto di comodato avente ad oggetto i beni mobili contenuti nella casa coniugale è anch'essa un evidente indice della piena contezza che *Persona_1* aveva della propria posizione debitoria e del suo intento di rendere più difficile, alla parte creditrice, la soddisfazione del proprio credito.

Dovendosi quindi ritenere sussistenti, sulla base delle ragioni sopra esposte, tutti i presupposti giustificanti l'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. avanzata in subordine dalla *Parte_1* deve di conseguenza essere dichiarato inefficace, nei confronti di quest'ultima, l'atto del 04.11.2021 di costituzione di ipoteca in favore di *CP_2*, con conseguente ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere all'annotazione della sentenza ai sensi dell'art. 2655 c. 1 c.c..

Devono, di contro, essere dichiarate inammissibili le domande avanzate rispettivamente dalla *Controparte_3* poi fatta propria dalla cessionaria del credito [...] *Controparte_4* e dalla *Controparte_7* in quanto gli interventi di tali soggetti nel presente giudizio sono tardivi siccome effettuati successivamente alla data in cui era stata fissata da questo giudice, con ordinanza in data 27.11.2024, l'udienza di rimessione della causa in decisione e, quindi, oltre il momento processuale individuato dall'art. 268 nuovo testo c.p.c., applicabile, *ratione temporis*, al caso in esame.

Quanto alle spese di lite, le stesse, liquidate come in dispositivo in l'applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti con gli importi indicati per fasi come da ordinanza della Cassazione n. 2196 del 02/02/2026, seguono la soccombenza nei rapporti tra parte attrice e il convenuto *CP_2*; mentre la circostanza che la curatela dell'eredità giacente di *Persona_1* si sia rimessa alla decisione del giudice riguardo alle domande avanzate dalla *Parte_1* giustifica l'integrale compensazione delle spese medesime nei rapporti tra quest'ultima e detta curatela.

Le spese di lite devono essere parimenti compensate nei rapporti tra le intervenute da un lato e i convenuti dall'altro, venendo il presente procedimento a sfociare, tra dette parti, in una pronuncia di mero rito senza accertamento, nel merito, della fondatezza o meno della pretesa azionata dalle intervenute medesime.

La presente sentenza deve, infine, essere dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa introdotta da *Parte_1* in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di *CP_2* e dell'avv. ROMOLI Fabrizia quale curatore dell'eredità giacente di *Persona_1*, con l'intervento della *Controparte_3* in persona del rappresentante legale pro tempore, della *Controparte_4* rappresentata dalla *Controparte_5* in persona del legale rappresentante pro tempore, e della *Controparte_7* [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede ogni ulteriore e diversa istanza ed eccezione disattesa:

1) DICHIARA l'inefficacia, nei confronti della *Parte_1* l'atto di costituzione di ipoteca volontaria in data 04.11.2021 a rogiti del notaio dott. *Persona_5* Rep. n. 145.308 – Racc. n. 42.600 registrato a Firenze il 04.11.2021 al n. 46526/1T, iscritto alla Conservatoria di Pisa il 05/11/2011 al R.G. n. 23051 e R.P. 3719, nonché alla Conservatoria di Livorno il 05/11/2011 al R.G. 19852 e R.P. n. 3606, sui beni ivi indicati;

2) DICHIARA inammissibili le domande avanzate dalle intervenute [...] *Controparte_3* *Controparte_4* come sopra rappresentata, e *Controparte_7*

3) CONDANNA *CP_2* a rifondere alla *Parte_1* delle spese di lite, che liquida in € 14.103,00 per competenze (di cui € 2.552,00 fase studio, € 1.628,00 fase introduttiva; € 5.670,00 fase di trattazione ed € 4.253,00 fase conclusionale) ed € 786,00 per esborsi, oltre 15% spese generali nonché IVA e CPA come per legge;

4) DICHIARA le spese di lite integralmente compensate sia nei rapporti tra parte attrice e la convenuta curatela dell'eredità giacente di *Persona_1* che in quelli tra i soggetti intervenuti e i convenuti;

5) ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio di procedere all'annotazione della sentenza ai sensi dell'art. 2655 c. 1 c.c.;

6) DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c..

Pisa, 8.6.2026

Il Giudice

Dott. Giuseppe Laghezza